

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4382

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, GAROCCHIO, MANCINI VINCENZO, ANSELMI, AZZOLINI, BIANCHI, BONALUMI, CARLOTTO, FOSCHI, LOMBARDO, MICOLINI, PEDRONI, PISICCHIO, PUJIA, ROCCHI, SCOTTI**

*Presentata il 29 gennaio 1987*

**Equiparazione dell'indennità di accompagnamento e di assistenza degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 « Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » all'articolo 1 stabilisce che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento al solo titolo della minorazione a totale carico dello Stato.

L'importo dell'indennità è riferito alla Tabella E lettera A-bis riguardante la indennità di assistenza e di accompagnamento dell'ordinamento pensionistico degli invalidi civili di guerra.

Per beneficiare di detta indennità gli invalidi civili oltre ad avere un'invalidità totale devono dunque essere colpiti da una ulteriore minorazione aggravante e precisamente la non deambulazione e/o la non autosufficienza. È evidente che un invalido civile, nelle condizioni fisiche descritte, dovrebbe beneficiare dell'indennità di accompagnamento e di assistenza prevista non dalla lettera A-bis bensì dalla lettera A come avviene per gli invalidi di guerra che si trovano nelle stesse condizioni fisiche.

Tale richiesta appare anche giustificata dal fatto che gli invalidi civili assoluti non possono svolgere alcuna attività lavorativa a differenza di altre categorie di invalidi che pur considerati invalidi totali, possono attendere al lavoro come ad esempio i centralinisti ciechi, massag-

giatori privi di vista ecc., categorie pure beneficiarie, giustamente, dell'indennità di accompagnamento e di assistenza.

Si propone anche la concessione della stessa indennità, ridotta del 50 per cento, agli invalidi totali cioè al 100 per cento che non abbiano l'ulteriore requisito della non deambulazione e/o dell'autosufficienza. Anche in questo caso infatti l'invalido non può svolgere alcuna attività lavorativa e versa in una condizione spesso di notevole isolamento sociale atte-

nuato soltanto nel caso che la famiglia di appartenenza possa sacrificare parte dei propri impegni o di retribuire una terza persona per l'assistenza continua al familiare.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno valutare le argomentazioni a sostegno della proposta anche perché i cittadini colpiti di minorazioni così gravi, di guerra oppure civili, non possono essere discriminati tra loro per l'origine della causa invalidante.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, come integrato dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di un'assistenza continua, è equiparata a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 1987, all'indennità di assistenza e di accompagnamento goduta dagli invalidi di guerra di cui alla lettera A della tabella contenuta nell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

### ART. 2.

1. L'indennità di accompagnamento e di assistenza di cui all'articolo 1 è estesa agli invalidi civili di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella misura ridotta del 50 per cento.

### ART. 3.

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 375 miliardi, di cui 190 miliardi per gli adempimenti di cui all'articolo 1 e 185 miliardi per quelli di cui all'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.